



F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

REGOLAMENTO DEI QUADRI TECNICI FEDERALI

PREMESSA

La FIBa cura le attività di formazione e aggiornamento dei suoi Quadri Tecnici Federali al fine di favorire lo sviluppo professionale dei Tecnici impegnati nel badminton.

La cornice culturale di riferimento è il Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi (SNaQ) che il CONI ha proposto per allinearsi all'evoluzione del contesto internazionale con l'adozione di modelli di qualifica e formazione basati su competenze chiaramente riferibili all'attività condotta sul campo dai Tecnici e sul concetto di formazione continua.

CAPO I - ORGANIZZAZIONE

Articolo 1.1 - Definizione

- 1.1.1 Vengono considerati quali Tecnici del badminton tutti i tesserati che la Federazione abilita all'insegnamento del badminton, alla preparazione tecnica e fisica degli atleti e delle squadre che partecipano all'attività agonistica federale, nonché alla promozione del badminton.
- 1.1.2 I Tecnici devono svolgere un ruolo centrale nel consentire esperienze sportive a persone di tutte le età e livelli di abilità, nonché essere impegnati a massimizzare il benessere degli atleti nella misura della performance sostenibile, rispettando i diritti, la dignità e il valore di ogni sportivo, evitando discriminazioni di tipo sessuale, etnico o religioso.
- 1.1.3 Il Tecnico opera secondo la qualifica conseguita ed il relativo livello corrispondente di competenze.
- 1.1.4 La FIBa affida ai propri tecnici non solo l'insegnamento del badminton ma anche l'insegnamento dei principali comportamenti di buona educazione e di fair play che lo sport richiede nel pieno rispetto del codice di comportamento sportivo del CONI.

Articolo 1.2 – Qualifiche

- 1.2.1 Il primo gradino del percorso formativo quale tecnico del badminton è costituito dalla pre-qualifica di *Promoter*, il cui corso di formazione è volto a fornire gli strumenti principali per approcciare all'insegnamento del badminton prevalentemente in ambienti scolastici e universitari.
La pre-qualifica di *Promoter* è propedeutica al proseguimento del percorso tecnico su 4 livelli formativi.

1.2.2. La qualifica di *Tecnico di badminton* si articola su 4 livelli di formazione, in accordo con quanto previsto dallo SNaQ:

- 1) Aiuto Allenatore - tecnico di primo livello ;
- 2) Allenatore - tecnico di secondo livello;
- 3) Allenatore Capo - tecnico di terzo livello ;
- 4) Tecnico di quarto livello;

Con la specializzazione di:

- a) preparatore fisico.

Articolo 1.3 – Albo ed Elenco

1.3.1 Sono iscritti nell' *Albo* i Tecnici e i preparatori fisici che hanno ottenuto la pre-qualifica e le qualifiche Tecniche secondo quanto disposto nel presente regolamento al *CAPO II - CORSI PER TECNICI FEDERALI*. Il contestuale rilascio dell'attestato certifica il conseguimento del livello tecnico raggiunto.

1.3.2 Sono iscritti nell' *Elenco* i Tecnici già inseriti nell' *Albo* che sviluppano il loro percorso attraverso un reale processo di Formazione continua, quindi con l'acquisizione di crediti formativi tramite lo svolgimento di attività specificatamente riconosciute come idonee ed attraverso la partecipazione ad iniziative formative indette dalla FIBa o da questa riconosciute, come da Regolamento applicativo dei crediti

1.3.3 L'Albo e l'Elenco dei Tecnici sono aggiornati annualmente dalla Segreteria Federale e pubblicati negli atti ufficiali.

Articolo 1.4 – Requisiti

1.4.1 Possono essere iscritti all'Albo i Tecnici di badminton, senza obbligo di cittadinanza, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 43 dello Statuto.

1.4.2 La Federazione si riserva di richiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

Articolo 1.5 – Tesseramento

1.5.1 Il possesso dell'attestato relativo al conseguimento di uno dei livelli tecnici federali consente il tesseramento e la conseguente immissione nella pre-qualifica e nella qualifica tecnica federale;

- 1.5.2 Il tesseramento definisce la qualifica di Tecnico Sociale, quando l'interessato è tesserato con una società sportiva, oppure di Tecnico Federale quando l'interessato è tesserato presso la federazione ma non opera in una società sportiva o comunque opera in favore della FIBa.
- 1.5.3 La tessera ha validità annuale e per i Tecnici Sociali deve essere rinnovata contestualmente all'affiliazione delle società, e comunque non oltre il termine ultimo della stessa. Per i Tecnici non operanti in meccanismi societari, il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovato d'ufficio fino a diversa e specifica comunicazione in forma scritta dell'interessato.
- 1.5.4 Il rinnovo della tessera per i Tecnici Sociali e non, per quanto non diversamente indicato, viene effettuato secondo le modalità e tempistiche definite dal Consiglio Federale, che fissa annualmente anche la quota di tesseramento.
- 1.5.5 Il tecnico non in regola con il tesseramento non può partecipare alle attività federali.
- 1.5.6 Il tesseramento per i Tecnici decade, oltre che per quanto previsto all'articolo 9 dello statuto, anche se il Tecnico non matura il numero di crediti necessario per il mantenimento della qualifica, come indicato nel Regolamento applicativo dei crediti.
- 1.5.7 Il Tecnico Sociale che non rinnovi la tessera per due anni consecutivi, o che non maturi almeno i crediti necessari in tre anni, acquisisce di nuovo il diritto a tesserarsi solo dopo aver frequentato un corso di aggiornamento relativo alla sua qualifica.

Articolo 1.6 – Abilitazioni all'insegnamento

- 1.6.1 La Federazione affida l'incarico di Formatore a colui che è inserito nell' **Albo Formatori** suddiviso in elenco Docenti ed Esperti.

CAPO II - CORSI PER TECNICI FEDERALI

Articolo 2.1 - Norme generali

- 2.1.1 L'abilitazione alla pre-qualifica di *Promoter* e alla qualifica di *Tecnici di badminton* si ottiene frequentando i corsi e superando gli esami indetti dalla Federazione.
- 2.1.2 Per l'inquadramento e la qualifica dei Tecnici, l'Ufficio Formazione e Promozione, dopo l'approvazione del programma tecnico e finanziario da parte del Consiglio Federale, indice ed organizza i corsi di formazione e, nei casi previsti, autorizza il Comitato locale ad indire e organizzare corsi territoriali; definisce le sessioni d'esame e di aggiornamento e, se lo ritiene utile, invia i tecnici a corsi o riunioni di aggiornamento tenuti all'estero.

- 2.1.3 Dopo aver ricevuto la nomina dall'Ufficio Formazione e Promozione, il responsabile incaricato nell'organizzazione del corso fissa luogo, data e orario del corso; adempie al lavoro burocratico e svolge le funzioni di segretario del corso.
- 2.1.4 Il responsabile dell'organizzazione del corso si impegna ad utilizzare l'apposita modulistica federale e ad assicurarsi che la stessa venga compilata correttamente ed a trasmettere a conclusione del corso tutta la documentazione all'Ufficio Formazione e Promozione.
- 2.1.5 Per i corsi viene usato un sistema di crediti che permette di valorizzare tutti gli elementi che concorrono alla costruzione delle competenze nel percorso di formazione iniziale, e facilita un'effettiva formazione continua dei Tecnici. Il sistema dei crediti è disciplinato dal Regolamento applicativo dei crediti in allegato.
- 2.1.6 Gli argomenti che i docenti devono trattare nei corsi per le diverse qualifiche e le basi per l'assegnazione dei crediti, sono quelli indicati nell'apposito Piano di Studi e nel Regolamento applicativo dei crediti.
- 2.1.7 Al termine di ogni corso, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione per le sessioni frequentate.
- 2.1.8 Chi è impossibilitato a completare tutte le sessioni o non raggiunge il numero dei crediti richiesti, nell'ambito del medesimo corso, può recuperarli nel corso immediatamente successivo. Può usufruire di questa opportunità solo chi ha partecipato almeno a due terzi delle sessioni previste per il corso a cui si è iscritto.
- 2.1.9 L'esame finale dei corsi per le diverse qualifiche consta di una prova teorica e di una pratica.
- 2.1.10 Coloro che superano l'esame finale del corso vengono inseriti nell'Albo, e inizialmente anche nell'Elenco, con la qualifica raggiunta.
- 2.1.11 Al tecnico straniero residente in Italia che chiede di esercitare in Italia, può essere riconosciuta direttamente una specifica qualifica, previa valutazione del curriculum; può essere ammesso a frequentare moduli formativi e corsi di formazione per integrare il portafoglio delle competenze, al fine del riconoscimento di una determinata qualifica, o al rispettivo corso d'esame, in funzione della documentazione presentata e della valutazione dell'Ufficio Formazione e Promozione, in accordo con quanto previsto dallo SNaQ.

Articolo 2.2 – Sistema dei crediti formativi

- 2.2.1 Lo sviluppo del percorso dei tecnici si svolge attraverso un reale processo di formazione continua, che necessita di opportuni strumenti di integrazione della pratica "sul campo" con le conoscenze teoriche sul piano scientifico e didattico. Lo strumento previsto dalle agenzie formative a livello dell'Unione Europea per la registrazione delle esperienze "certificate" dei

tecnici è il sistema dei crediti formativi

- 2.2.2 Il sistema dei crediti formativi consente di integrare il programma formativo, riconoscendo anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (es. Università, Federazioni di altri paesi) e apprendimenti realizzati nella pratica sul campo come tecnici, in modo informale o non formale. Il sistema dei crediti può consentire una comparazione delle esperienze formative sul piano nazionale e internazionale.
- 2.2.3 Il sistema dei crediti agevola la partecipazione dei tecnici a iniziative formative di carattere tecnico-culturale condotte direttamente dalla Federazione o organizzate da enti esterni alla Federazione stessa e certificate dall'Ufficio Formazione e Promozione.
- 2.2.4 I crediti formativi potranno essere acquisiti tramite lo svolgimento dell'attività specificamente riconosciuta come idonea da parte dell'Ufficio Formazione e Promozione ed attraverso la partecipazione ad iniziative a carattere formativo indette dalla Federazione o da questa riconosciute.
- 2.2.5 E' di competenza dell'Ufficio Formazione e Promozione ciò che attiene al riconoscimento e all'attribuzione dei crediti formativi ed al numero di crediti attribuibili, in applicazione di quanto stabilito nel Piano di Studi ed indicato nel Regolamento Applicativo dei crediti.
- 2.2.6 Esistono i seguenti due tipi di crediti che un tecnico può ottenere:
- a) crediti per le abilità e attività,
 - b) crediti per le conoscenze.

Ciascun punto credito corrisponde mediamente a 24 ore di carico di un'unità di lavoro. Per unità si intende l'insieme degli argomenti che definiscono una materia o parte di essa, trattati in una o più sessioni del corso, o l'insieme delle attività pratiche svolte.

Le unità di lavoro si suddividono in unità didattiche e unità esperienziali.

L'unità didattica comprende le attività guidate da un docente, suddivise in lezioni teoriche e lezioni pratiche, e lo studio personale, distinto in studio personale a casa e attività di ricerca e produzione di testi.

L'unità esperienziale comprende l'attività professionale certificata, l'attività sportiva e l'attività generale che si distingue a sua volta in apprendimento non formale e apprendimento informale, così come definiti dallo SNaQ.

Articolo 2.3

Pre qualifica - Promoter

- 2.3.1 La Pre-qualifica di Promoter rappresenta il livello iniziale per avviare al percorso formativo del tecnico di badminton. Il Promoter è abilitato all'insegnamento del Badminton, alla sua

promozione e alla diffusione dei valori dello sport, prevalentemente all'interno di Istituti Scolastici ed a prestare assistenza agli atleti in tornei amatoriali e scolastici. Il Promoter conduce attività di insegnamento e allenamento delle basi nella fase di avviamento alla pratica, assistito dalla supervisione di un tecnico di livello superiore.

- 2.3.2 Per ottenere la pre-qualifica di Promoter è necessario frequentare lo specifico corso di formazione. I requisiti minimi per la partecipazione sono:
- maggiore età;
 - cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'UE;
 - possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale.
- 2.3.3 I corsi base per la pre-qualifica di Promoter sono indetti ed organizzati su base Territoriale su richiesta del Comitato/Delegato Regionale o Provinciale all'Ufficio Formazione e Promozione. L'organizzatore territoriale vaglia le domande di ammissione, comunica agli idonei l'ammissione, il programma ed il calendario delle lezioni, previa autorizzazione dell'Ufficio Formazione e Promozione.
- 2.3.4 Il corso viene svolto su base nazionale-locale e la valutazione in termini di idoneità – non idoneità durante le esercitazioni in campo. Il Corso prevede una parte teorica ed una pratica con particolare attenzione allo studio di materie specifiche e alle attività divulgative previste nel Piano di Studi.
- 2.3.5 Inoltre, la pre-qualifica di *Promoter* viene rilasciata agli studenti Universitari frequentanti lo specifico corso di badminton nell'ambito del corso di Laurea in Scienze Motorie. Tale possibilità è subordinata alla stipula di specifiche convenzioni tra FIBa e Università.

Articolo 2.4

Qualifica Aiuto Allenatore - Tecnico di Primo Livello

- 2.4.1 La qualifica di Aiuto Allenatore - tecnico di primo livello - abilita ad organizzare e condurre le sedute di allenamento degli atleti utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la guida di un tecnico esperto; assistere gli atleti nelle gare valutando i risultati degli stessi. Il tecnico che ha conseguito tale qualifica non è ancora autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un allenatore di qualifica superiore.
- 2.4.2 Per ottenere la qualifica di Aiuto Allenatore è necessario frequentare lo specifico corso. I requisiti minimi per la partecipazione sono:
- maggiore età;
 - cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'UE;

- possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale;
- regolare tesseramento e attività presso una società di badminton da almeno due anni con la pre-qualifica di Promoter.
- essere iscritto in Elenco dimostrando di aver maturato i crediti necessari per l'ammissione al corso.

- 2.4.3 I corsi sono indetti ed organizzati su base nazionale-locale, anche su richiesta del Comitato/Delegato Regionale o Provinciale all'Ufficio Formazione e Promozione, in collaborazione con le Scuole Regionali dello Sport del CONI. L'organizzatore vaglia le domande di ammissione, comunica agli idonei l'ammissione, il programma ed il calendario delle lezioni, previa autorizzazione dell'Ufficio Formazione e Promozione.
- 2.4.4 I corsi prevedono lezioni teoriche e pratiche dedicate agli aspetti tecnici specifici del badminton, studio di materie generali (metodologia dell'insegnamento e metodologia dell'allenamento) e attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal Piano di Studi. La valutazione viene effettuata attraverso l'esecuzione di un esame finale da svolgersi entro i dodici mesi dalla conclusione dell'intero corso.

Articolo 2.5

Qualifica Allenatore - Tecnico di Secondo Livello

- 2.5.1 La qualifica di Allenatore - tecnico di secondo livello - consente la piena autonomia operativa del tecnico; abilita all'assistenza e all'addestramento di giocatori e di squadre di livello regionale o nazionale; permette la progettazione di attività per atleti agonisti e non agonisti; rende idonei a compiere attività di ordinamento, formazione e tutoraggio per Aiuto Allenatori. L'Allenatore collabora a piani di programmazione a lungo termine definiti da allenatori più esperti; conduce la valutazione dei risultati, relaziona sugli stessi agli atleti e se richiesto ai Tecnici superiori e ai dirigenti interessati.
- 2.5.2 Per ottenere la qualifica di Allenatore è necessario frequentare lo specifico corso.
- I requisiti minimi per la partecipazione sono:
- maggiore età;
 - cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'UE;
 - possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale;
 - regolare tesseramento e attività presso una società di badminton da almeno due anni con la qualifica di Aiuto Allenatore;
 - essere iscritto in Elenco dimostrando di aver maturato i crediti necessari per l'ammissione al corso.

- 2.5.3 I corsi sono indetti ed organizzati su base nazionale-locale, anche su richiesta del Comitato/Delegato Regionale o Provinciale all'Ufficio *Formazione e Promozione*, in collaborazione con le *Scuole Regionali dello Sport* del CONI. L'organizzatore vaglia le domande di ammissione, comunica agli idonei l'ammissione, il programma ed il calendario delle lezioni, previa autorizzazione dell'Ufficio Formazione e Promozione.
- 2.5.4 Il corso prevede lezioni teoriche ed attività pratiche dedicate agli aspetti tecnici specifici del badminton, materie generali (metodologia dell'insegnamento e metodologia dell'allenamento) e attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal Piano di Studi. La valutazione viene effettuata attraverso l'esecuzione di un esame che verterà sia sulla parte generale di conoscenze che su quella specifica delle competenze acquisite attraverso test, tirocini valutati, diari di allenamento, analisi di progetti di cicli di allenamento. L'esame dovrà svolgersi entro i dodici mesi dalla conclusione dell'intero corso.

Articolo 2.6

Qualifica Allenatore Capo - Tecnico di Terzo Livello

- 2.6.1 La qualifica di Allenatore Capo - tecnico di terzo livello - consente all'allenatore di operare a livelli significativi di complessità con atleti e squadre di alta qualificazione che possono competere ai massimi livelli nazionali e internazionali; abilita all'allenamento degli atleti di massimo livello agonistico e/o con la massima esperienza di pratica, elaborando programmi a medio e lungo termine considerando tutte le componenti possibili (tecniche, tattiche, fisiche, coordinative, psicologiche ecc) e in funzione delle caratteristiche degli atleti, delle discipline di badminton, anche in base alle conoscenze scientifiche; permette di organizzare e programmare il lavoro di allenatori di livello inferiore.
- 2.6.2 Per ottenere la qualifica di Allenatore Capo è necessario frequentare lo specifico corso.
- I requisiti minimi per la partecipazione sono:
- maggiore età;
 - cittadinanza italiana o degli Stati membri dell'UE;
 - possesso del titolo di studio previsto nell'obbligo scolastico statale;
 - regolare tesseramento e attività presso una società di badminton da almeno due anni con la qualifica di Allenatore;
 - essere iscritto in Elenco dimostrando di aver maturato i crediti necessari per l'ammissione al corso.
- 2.6.3 I corsi per Allenatore Capo sono indetti ed organizzati su base nazionale dall'Ufficio Formazione e Promozione, in collaborazione con la *Scuola dello Sport* – CONI Servizi.

2.6.4 I corsi prevedono lezioni teoriche ed attività pratiche dedicate agli aspetti tecnici specifici del badminton, alle materie generali (metodologia dell'insegnamento e metodologia dell'allenamento) e svolgersi con attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal Piano di Studi. La valutazione dell'apprendimento viene effettuata attraverso l'esecuzione di un esame che verterà sia sulla parte generale di conoscenze che su quella specifica delle competenze acquisite attraverso progettazioni di allenamento, analisi di casi, test e colloqui orali. L'esame dovrà svolgersi entro i dodici mesi dalla conclusione dell'intero corso.

Articolo 2.7

Qualifica Tecnico di quarto livello

2.7.1 La qualifica di Tecnico di IV livello consente di svolgere compiti di elevata complessità e di direzione tecnica operando con team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestisce e coordina programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progetta, conduce, indirizza o coordina programmi di ricerca tecnico scientifica.

2.7.2 Per ottenere la qualifica di Tecnico di IV livello è necessario frequentare lo specifico corso. L'accesso a questi corsi avviene di norma su segnalazione della Federazione alla Scuola dello Sport – CONI Servizi.

I requisiti minimi per la partecipazione sono quelli previsti dal rispettivo Bando:

- essere maggiorenni (18 anni già compiuti) entro la scadenza della presentazione della domanda;
- possedere una formazione sportiva equiparabile al Terzo Livello Europeo di Formazione (secondo quanto definito dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi) documentata con dichiarazione della Federazione o Disciplina Sportiva Associata di appartenenza o con copia del tesserino attestante il possesso della qualifica richiesta;
- possedere un titolo di studio valido per l'accesso all'Università;
- essere regolarmente tesserato ed aver svolto attività in qualità di tecnico sportivo per almeno quattro anni con una FSN o DSA;
- possedere la cittadinanza in un Paese dell'Unione Europea.

2.7.3 Spetta di norma alla Scuola dello Sport – CONI Servizi, in collaborazione con la FIBa, indire corsi per il conseguimento di questa qualifica.

Articolo 2.8

Corsi Speciali per Preparatore Fisico

- 2.8.1 La specializzazione di preparatore fisico abilita alla preparazione fisica degli atleti per le competizioni, con l'obiettivo di sviluppare in forma integrata le capacità organiche - muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo. Si tratta di un Quadro Tecnico con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di preparazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione. Il profilo di attività del preparatore fisico può includere ruoli personalizzati, prescrizioni individuali dell'allenamento, e ulteriori specializzazioni funzionali nell'ambito della riabilitazione, prevenzione e per ruolo tecnico.
- Per ottenere la qualifica di preparatore fisico, il tecnico deve frequentare il corso specifico per preparatori fisici. L'iscrizione al corso è riservata al tecnico in possesso di una formazione equiparabile al II livello e a laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.
- 2.8.2 I corsi sono indetti direttamente dall'Ufficio Formazione e Promozione della FIBA in collaborazione con Scuola dello Sport – CONI Servizi e prevede una valutazione finale, come da specifico bando.

Articolo 2.9- Aggiornamento

- 2.9.1 La Federazione può prevedere l'organizzazione di corsi su tematiche specifiche di particolare interesse per lo sviluppo di settori di attività. Si possono maturare crediti validi ai fini dell'aggiornamento e mantenimento per le varie qualifiche, come da Regolamento applicativo dei crediti, partecipando ai corsi riconosciuti dall'Ufficio Formazione e Promozione nell'arco della stagione sportiva.

Articolo 2.10- Entrata in vigore

- 2.10.1 Per quanto non compreso nel presente Regolamento valgono le norme del Coni, dello Statuto Federale e del Regolamento Organico della Federazione Italiana Badminton.
- Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.